



N° PAP-01290-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 05/06/2026 al 20/06/2026

L'incaricato della pubblicazione  
FRANCESCO SIGNORIELLO

# Comune di Angri

Provincia di Salerno

**AREA: UOC AFFARI LEGALI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI SCOLASTICI E  
POLITICHE GIOVANILI**

**DETERMINAZIONE RCG N° 702/2026 DEL 04/06/2026**

N° DetSet 139/2026 del 22/05/2026

**Responsabile U.O.C. : ROSARIA VIOLANTE**

Istruttore proponente: VINCENZO SORRENTINO

**OGGETTO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME DOVUTE AL COMUNE DI  
ANGRI, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA della Corte di appello di Salerno n.  
904/2022 RG. N. 489/2020.**

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 702/2026,  
composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Angri, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

**LA RESPONSABILE UOC AFFARI LEGALI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI SCOLASTICI  
E POLITICHE GIOVANILI**

Nella qualità di incaricata ex art. 107 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in forza del Decreto Sindacale n. 37769/2025 legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

**Premesso che:**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 /2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2026 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- con Deliberazione di Giunta n. 112/2026 è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2026;

**Considerato che:**

• con sentenza definitiva N° 24/2015 la Corte di Appello di Salerno così provvedeva: *In accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di Alfonso Caiazzo ed in rigetto del gravame del Comune di Angri, condanna la detta persona giuridica pubblica, rappresentata dal Sindaco p.t. al risarcimento di complessivi € 806.293,65=oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 1 luglio 2012 alla presente data per la perdita dei diritti di comproprietà del 50% sulle particelle NN. 411 e 161 del foglio 9 del catasto terreni di Angri e condanna l'ente Pubblico al rimborso delle cagionate spese attoree della intera fase di secondo grado tassate in complessivi euro ventimila, di cui € 19.000,00 per onorari difensivi con attribuzione=. Accoglie il gravame comunale nei confronti di Caiazzo Giovanni compensando interamente le spese del rapporto. Accoglie gli appelli di Caiazzo Alfonso e del Comune di Angri ai danni dei Coeredi Mosca Rosa e compensa tra i detti le relative spese della presente fase processuale- Pone tutti i liquidati oneri tecnici a carico definitivo della Civica Amministrazione".*

- proponevano ricorso per Cassazione sia gli eredi Mosca, che il Comune di Angri che si concludeva con sentenza N° 7466/2020 depositata in data 19.03.2020 che rigettava il ricorso (principale) ed in

accoglimento del secondo motivo di ricorso avverso la sentenza definitiva N° 24/2015 della Corte di Appello di Salerno del Comune di Angri,

- si costituiva il Comune di Angri a mezzo dell'avvocatura interna in persona dell'avv. Rosaria Violante nel giudizio recante il N° 489/2020 R.G. che veniva definito dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza N° 904/2022, con la quale così provvedeva: 1)-*accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di Angri a versare sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento e pari ad € 806.293,65 la rivalutazione con gli interessi calcolati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, per il periodo intercorrente tra il primo luglio 2012 e la pubblicazione della sentenza; 2)-compensa le spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio nella misura dei due terzi; 3)-condanna per il restante terzo gli eredi di Caiazzo Alfonso in solido a pagare a favore del Comune di Angri le spese di giudizio di cassazione che liquida in E.2.224,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e le spese del presente giudizio che liquida in E. 2938,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali”* \_

- la sentenza in parola è passata in giudicato;

**Atteso che:**

- a seguito della sentenza n. 904/2022 della Corte di Appello di Salerno **al Comune di Angri** è dovuto, a carico degli eredi Caiazzo, per le spese di giudizio in cassazione la somma di € 2.224,00 oltre IVA e CPA e il 15% per spese generali, per un totale di **€ 3.245,08** e per le spese del medesimo giudizio in appello, la somma di € 2.938,00 oltre gli oneri riflessi ex art. 1, comma 208 Legge n. 266/2005 per CPDEL ed IRAP, per un totale di **€ 3.876,97**, stante la difesa del Comune di Angri a mezzo dell'Avvocatura Civica.

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 27.12.2024 è stato portato a riconoscimento il debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. N. 267 del 2000 derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 904/2022 per un importo di € 924.425,64;

- In applicazione dell'art. 1243 del codice civile è stata effettuata una compensazione del debito con il credito vantato dal comune per le spese di giudizio di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno n. 904/2022 per € 7.572,75;

- **Ritenuto:**

- Che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.

147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.

**Visti:**

- Il D.Lgs. 267/2000;
- il CCNL 22.11.2022, in particolare l'art. 18 lettera h), che disciplina i compensi professionali per gli avvocati, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 114 del 2014;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento sui Controlli Interni;
- il regolamento Comunale di Contabilità;
- Il Regolamento vigente dell'Avvocatura Civica approvato con delibera di Giunta Comunale n. 129 del 20.08.2020

**DETERMINA**

- Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;
- Di accertare sul CAPITOLO 30500.99.0147, la somma di €.7.572,75, dovute dalla sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 904/2022, a titolo di spese di giudizio;
- Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile UOC Servizi finanziari, per i successivi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione di cui all'art.184 comma 4 del TUEL;
- Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile.
- Di disporre per la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell'Ente

# COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **114**

DEL **27.12.2024**

OGGETTO: **Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267 del 2000 derivante dalle seguenti Sentenze della Corte di Appello di Salerno n. 24/2015 e n. 904/2022 rese nei giudizi tra i signori Caiazzo/Comune di Angri.**

L'anno **Duemilaventiquattro**

Addì **Ventisette**

Del mese di **Dicembre** alle ore **17:00** nella sala **Casa del Cittadino**

a seguito di invito diramato dal Presidente in data **20.12.2024** n. **Prot.n.038396/2024**

si è riunito il Consiglio Comunale **In mod. Mista** in seduta **Pubblica**  
di **prima convocazione**

Presiede la seduta il Sig. **Massimiliano Sorrentino**

in qualità di **Presidente** del Consiglio Comunale:

È presente il Sindaco, **Cosimo Ferraioli**

Al momento dell'appello nominale,

dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **16** e, sebbene invitati, assenti n. **8** come segue:

N.	COGNOME E NOME	PRESENZA	N.	COGNOME E NOME	PRESENZA
1	<b>Aversa Giuseppe</b>	SI	13	<b>Longobardi Luigi</b>	SI
2	<b>Barba Caterina</b>	SI	14	<b>Mainardi Alfonso</b>	SI
3	<b>Conte Giuseppe</b>	SI	15	<b>Manzo Carla (da remoto)</b>	SI
4	<b>D'Antonio Roberta</b>	NO	16	<b>Mauri Pasquale</b>	SI
5	<b>D'Antuono Speranza Diana</b>	NO	17	<b>Milo Alberto</b>	NO
6	<b>D'Auria Domenico</b>	NO	18	<b>Montella Christian</b>	NO
7	<b>De Simone Marco</b>	NO	19	<b>Orlando Salvatore</b>	SI
8	<b>Del Sorbo Giuseppe (1971)</b>	NO	20	<b>Palumbo Catello</b>	SI
9	<b>Del Sorbo Giuseppe (1990)</b>	SI	21	<b>Parlato Anna</b>	SI
10	<b>Fattoruso Carmela</b>	SI	22	<b>Pepe Maddalena</b>	SI
11	<b>Ferrara Vincenzo</b>	SI	23	<b>Russo Annamaria</b>	NO
12	<b>Grimaldi Vincenzo</b>	SI	24	<b>Sorrentino Massimiliano</b>	SI

Giustificano l'assenza i Consiglieri **Vedi verbale**

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, i Sigg.:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale **Maria Luisa Mandara**

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l'argomento iscritto al punto 4 all'o.d.g., avente ad oggetto: **"Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267 del 2000 derivante dalle seguenti Sentenze della Corte di Appello di Salerno n. 24/2015 e n. 904/2022 rese nei giudizi tra i signori Caiazzo/Comune di Angri."**

Tutti gli interventi, comprese le dichiarazioni di voto, sono riportati con la tecnica della stenotipia computerizzata, e integralmente allegati per formare parte integrante e sostanziale del presente verbale.

### Presenti 20.

Atteso che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, Il Presidente pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata di mano, la proposta di deliberazione, con il seguente esito:

<b>Presenti e votanti</b>	<b>20</b>	
<b>Favorevoli</b>	<b>14</b>	
<b>Contrari</b>	<b>6</b>	Barba, D'Antonio, D'Auria, Ferrara, Mauri e Orlando
<b>Astenuti</b>	<b>0</b>	

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** l'allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: **"Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267 del 2000 derivante dalle seguenti Sentenze della Corte di Appello di Salerno n. 24/2015 e n. 904/2022 rese nei giudizi tra i signori Caiazzo/Comune di Angri."** che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RITENUTO** di dover approvare la citata proposta, nelle risultanze formulate dal proponente;

**ASSUNTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art.49 del D. Lgs. 267 del 2000;

**ASSUNTO** il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, verbale del 18.12.2024, acquisito al prot. n. 38253 del 19.12.2024;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'esito della superiore votazione;

### DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto **"Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267 del 2000 derivante dalle seguenti Sentenze della Corte di Appello di Salerno n. 24/2015 e n. 904/2022 rese nei giudizi tra i signori Caiazzo/Comune di Angri."**, nelle risultanze formulate dal proponente che qui si intende integralmente trascritta;

2. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione che ha sortito il seguente esito:

<b>Presenti e votanti</b>	<b>20</b>	
<b>Favorevoli</b>	<b>14</b>	
<b>Contrari</b>	<b>6</b>	Barba, D'Antonio, D'Auria, Ferrara, Mauri e Orlando
<b>Astenuti</b>	<b>0</b>	

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 2000.



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:**

**Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1 lett.a) del D.Lgs n.267 del 2000 derivante dalle seguenti Sentenze della Corte di Appello di Salerno n. 24/2015 e n.904/2022 rese nei giudizi tra i signori Caiazzo / Comune di Angri.**

**PREMESSO che:**

- con atto di citazione notificato il 18 dicembre 1995, gli eredi di Mosca Rosa, usufruttuaria del fondo di proprietà di Caiazzo Giovanni e Caiazzo Alfonso, convenivano in giudizio il comune di Angri, nonché Caiazzo Giovanni e Caiazzo Alfonso, per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno derivante dall'occupazione del terreno in Angri, in catasto n. 12560, fol. 9 n. 161, agrumeto are 67,37 nonché di tutte le indennità spettanti alla de cuius ;
- si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda attorea,
- con **separato** atto di citazione notificato il 20.1.1988 l'Avv. Raffaele Pentangelo, nella qualità di Tutore di Caiazzo Alfonso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore il Comune di Angri, in persona del Sindaco p.t. affinché l'On Tribunale così provveda: 1) *Condannare il Comune di Angri al pagamento della somma dovuta a titolo di occupazione dal 1985 al 1990 ; 2) Condannare esso convenuto al risarcimento dei danni conseguenti la perdita dei fondi, per la causale di cui in premessa, nella misura che sarà accertata in corso di causa a mezzo consulenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo ; 3) Sentirlo condannare al risarcimento dei danni per il deprezzamento della rimanente parte del fondo; 4) Vittoria di spese, competenze, ed onorario del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario;"*
- si costituiva in giudizio il Comune, il quale impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto;
- successivamente veniva disposta la riunione dei giudizi e con ordinanza era nominato il CTU, ing. Giuseppe Calvanese;
- con comparsa di costituzione depositata all'udienza del 14 ottobre 2004 spiegava intervento volontario Caiazzo Giovanni, quale proprietario dell'altra metà del fondo, chiedendo il pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo dal 1985 al 1990, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita dei terreni ed al deprezzamento della parte di fondo residua;

- con sentenza parziale N° 939/06 depositata il 27.9.2006, venivano decise alcune questioni dibattute tra le parti, e precisamente rigettava la eccezione di litispendenza sollevata dal Comune, dichiarava l'inammissibilità dell'intervento spiegato dal Caiazzo per il riconoscimento dei suoi diritti sull'altra metà del fondo con comparsa di costituzione depositata all'udienza del 14 ottobre 2004 e l'inammissibilità delle domande ivi proposte, l'inammissibilità delle domande di pagamento delle indennità di occupazione legittima per il periodo successivo l'entrata in vigore della legge N° 80/1984, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta in nome e per conto di Caiazzo Alfonso in ordine al deprezzamento della residua superficie di terreno non occupata e le domande di risarcimento danno per occupazione illegittime, e la domanda di risarcimento danni proposta da Caiazzo Alfonso per il deprezzamento residuo fondo. Riconosceva la legittimazione degli eredi di Mosca Rosa a richiedere il risarcimento del danno, e la esclusiva responsabilità del Comune di Angri in ordine ai pregiudizi arrecati al diritto di usufrutto ed al diritto di proprietà per effetto dell'accessione invertita, rimetteva la causa sul ruolo, con distinto provvedimento, previa separazione delle domande definite con la sentenza parziale n. 939/06;

- il giudizio si concludeva con la sentenza definitiva N° 127/08 del Tribunale di Nocera Inferiore, nella cui parte motiva precisava che con la sentenza non definitiva n. 939/06 era stata accertata l'accessione invertita, e quindi l'acquisizione dei beni alla proprietà del Comune di entrambi gli immobili:

*a) fondo sito nel territorio del comune di Angri (riportato nel catasto terreni alla partita alla partita 269, foglio 9, particella n. 161) in comproprietà (per quote uguali del 50%) di Caiazzo Alfonso e di Caiazzo Giovanni, gravato da diritto di usufrutto in favore di Mosca Rosa, della consistenza di mq 6737, interamente occupato;*

*b) fondo sito nel territorio del comune di Angri (riportato nel catasto terreni alla partita 8358, foglio 9, particella 411) in comproprietà (per quote uguali del 50%) di Caiazzo Alfonso e di Caiazzo Giovanni, della consistenza di mq 6.528 ed occupato in parte, per una superficie pari a mq 3.340.*

- **definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Caiazzo Alfonso** nel procedimento iscritto al n. 76/98 condannava il Comune di Angri al pagamento in favore di Caiazzo Alfonso, della complessiva somma di Euro 474.213,43, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo. Condannava il Comune al pagamento delle spese e competenze in favore di Caiazzo Alfonso, liquidate nella misura di Euro 12.106,47, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

- avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Nocera Inferiore proponevano appello Caiazzo Alfonso e Caiazzo Giovanni E il Comune di Angri proponeva appello sia avverso la sentenza

parziale che quella definitiva del Tribunale di Nocera Inferiore (Appellante – Appellato e Appellante Incidentale) e gli eredi di Mosca Rosa (Appellati e Appellanti Incidentali);

-i due appelli venivano riuniti ( R.G. 448/08 e 482/08) e la Corte di Appello di Salerno con sentenza non definitiva N° 359/2012 dichiarava inammissibile l'appello proposto da Caiazzo Giovanni, **dichiarava alla data del 31.10.2002 l'acquisizione dei fondi in proprietà al Comune di Angri**, e non dovuto il risarcimento danni agli eredi di Mosca Rosa, e con sentenza definitiva N° 24/2015 la Corte così provvedeva: *In accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di Alfonso Caiazzo ed in rigetto del gravame del Comune di Angri, condanna la detta persona giuridica pubblica, rappresentata dal Sindaco p.t. al risarcimento di complessivi € 806.293,65=oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 1 luglio 2012 alla presente data per la perdita dei diritti di comproprietà del 50% sulle particelle NN. 411 e 161 del foglio 9 del catasto terreni di Angri e condanna l'ente Pubblico al rimborso delle cagionate spese attoree della intera fase di secondo grado tassate in complessivi euro ventimila, di cui € 19.000,00 per onorari difensivi con attribuzione=.* Accoglie il gravame comunale nei confronti di Caiazzo Giovanni compensando interamente le spese del rapporto. Accoglie gli appelli di Caiazzo Alfonso e del Comune di Angri ai danni dei Coeredi Mosca Rosa e compensa tra i detti le relative spese della presente fase processuale- *Pone tutti i liquidati oneri tecnici a carico definitivo della Civica Amministrazione*".

-che avverso entrambe le predette sentenze della Corte di Appello di Salerno proponevano ricorso per Cassazione sia gli eredi Mosca, che il Comune di Angri e previa riunione dei ricorsi ( R.G. N° 8664/2015), ove il Caiazzo Alfonso si costituiva ritualmente, con sentenza N° 7466/2020 depositata in data 19.03.2020 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso (principale) proposto dagli eredi Mosca sia avverso la sentenza non definitiva che quella definitiva della Corte di Appello; rigettava il ricorso (incidentale) proposta dal Comune di Angri avverso la sentenza non definitiva ed in accoglimento del secondo motivo di ricorso avverso la sentenza definitiva N° 24/2015 della Corte di Appello di Salerno, affermava i seguenti principi di diritto (pag.11) :*"in sostanza, la domanda di risarcimento per equivalente era stata proposta nell'anno 1995, ma l'irreversibile (illecita) trasformazione, per i fini della correlata abdicazione della proprietà , poteva dirsi verificata solo nell'anno 2002, alla scadenza infruttuosa (senza cioè emanazione del decreto di esproprio) del periodo di occupazione legittima; e quindi nell'anno 2002 si era concretizzato il fatto – rilevante alla stregua di condizione dell'azione abdicativa – determinativo della perdita della proprietà e ( pag. 15 ):" il danno da ritardo, che nella specie la corte d'appello con la dinanzi riportata telegrafica motivazione ha ritenuto di dover apprezzare, può – ove esistente – essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma non sulla somma originaria, ovvero su quella rivalutata al momento della liquidazione, sebbene sulla somma originaria rivalutata anno per anno ( v. Cass. Sez. U. n. 1712-95, Cass. n. 2780-97, Cass. n. 5054-09, Cass. 3931-10) ovvero per identità di risultato, come*

*pur in qualche caso si è detto, sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data di liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito (Cass. n. 21396-14)", e rinviava, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, affinché, uniformandosi al principio di diritto esposto, rinnovi l'esame della domanda risarcitoria quanto all'eventuale liquidazione del sopra detto danno da ritardo;*

*-che in data 20.02.2017 decedeva Caiazzo Alfonso, lasciando quali unici eredi i costituiti Caiazzo Giovanni e Letizia, i quali con atto ritualmente notificato procedevano alla riassunzione ex art. 392 c.p.c., ed il giudizio recante il N° 489/2020 R.G. veniva definito dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza N° 904/2022, con la quale così provvedeva:1)-accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di Angri a versare sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento e pari ad € 806.293,65 la rivalutazione con gli interessi calcolati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, per il periodo intercorrente tra il primo luglio 2012 e la pubblicazione della sentenza; 2)-compensa le spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio nella misura dei due terzi; 3)-condanna per il restante terzo gli eredi di Caiazzo Alfonso in solido a pagare a favore del Comune di Angri le spese di giudizio di cassazione che liquida in E.2.224,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e le spese del presente giudizio che liquida in E. 2938,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali"*

**ATTESO CHE** nelle sentenze emesse durante il procedimento giudiziario di cui all'oggetto è stato, altresì, stabilito quanto di seguito:

- ai germani Caiazzo, Letizia e Giovanni a seguito della sentenza n. 24/2015 della Corte di Appello di Salerno è dovuto € 1.000,00 per spese di lite a carico del Comune di Angri;
- all'avv. Raffaele Pentangelo, legale del sig. Alfonso Caiazzo, a seguito della sentenza n. 24/2015 della Corte di Appello di Salerno è dovuta a carico del Comune di Angri la somma di € 19.000,00 con attribuzione;
- al Comune di Angri a seguito della sentenza n. 904/2022 della Corte di Appello di Salerno è dovuto, a carico degli eredi Caiazzo, per le spese di giudizio in cassazione la somma di € 2224,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali, per un totale di € 3.245,08;
- al Comune di Angri a seguito della sentenza n. 904/2022 della Corte di Appello di Salerno è dovuto per le spese del medesimo giudizio in appello, la somma di € 2.938,00 oltre gli oneri riflessi ex art. 1, comma 208 Legge n. 266/2005 per CPDEL ed IRAP, e spese generali al 15% per un totale di € 4.327,67, stante la difesa del Comune di Angri a mezzo dell'Avvocatura Civica;
- agli eredi di Alfonso Caiazzo (Letizia Caiazzo e Giovanni Caiazzo) a seguito della sentenza n. 904/2022 della Corte di Appello di Salerno è dovuta la somma complessiva di € 806.293,65

- in esecuzione della sentenza Corte di Appello di Salerno n. 24/2015 il Comune di Angri è tenuto al pagamento in favore dell'Avvocato Raffaele Pentangelo della somma di **euro 19.000,00** per onorari difensivi, con attribuzione;

**CONSIDERATO** che la fattispecie sopra descritta rientra nella previsione di cui alla lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267: debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

**RILEVATO** che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

**SOTTOLINEATO CHE:**

□ nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia –Sez.riunite in sede consultiva – delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

□ la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere il debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario; (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

□ conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente; (Corte dei Conti – Sez. controllo– F.V.G. – delibera n. 6/2005);

**EVIDENZIATO**, non da ultimo, che nella deliberazione n. 199/2014/PRSE del 13.11.2014 la Corte dei Conti - Sezione Molise sottolinea che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve avvenire con urgenza e comunque non appena il Responsabile del servizio ne venga a conoscenza (principio contabile n. 2 punto 82), in quanto il decorso del tempo determina il rischio di maggior gravami o il maturare di interessi e rivalutazione monetaria;

**RIBADITO CHE:**

comprensiva della rivalutazione monetaria e interessi legali al 30/06/2012, e la rivalutazione e gli interessi calcolati sulla somma originaria, di € 553.545,00 (di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno n.24/2015) dal 01/07/2012 al 07/07/2022 pari ad € 117.131,99, **per un totale complessivo di € 923.425,64;**

**PRESO ATTO:**

- che con nota trasmessa tramite pec del 15/12/2023, acquisita al protocollo dell'ente in data 18/12/2023 al n. 39998, l'avv. Filippo Torrente, comunicava che il Signor Caiazzo Giovanni è deceduto, lasciando quali eredi la moglie e due figli;
- che la moglie, sig.ra Caiazzo Lucia ha rinunciato all'eredità, come da atto di rinuncia a rogito notaio Marica De Feo rep. N. 1922, registrato a Salerno il 06/12/2013 n. 38275 Serie IT;

**RICHIAMATO** l'art. 194 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che, con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, co. 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da:

**a) sentenze esecutive;**

b) copertura di disavanzo di consorzi, aziende speciali ed istituzioni;

c) ricapitalizzazioni di società costituite per l'esercizio di servizi locali;

d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art.191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

**RILEVATO CHE:**

-in esecuzione della predetta sentenza (Corte di Appello Salerno n.904/2022) il Comune è tenuto a procedere al pagamento in favore degli eredi Caiazzo, ovvero Letizia Caiazzo nella misura della metà dell'importo complessivo e gli eredi di Caiazzo Alfonso, per la seconda metà, la somma complessiva pari ad **€ 923.425,64** ;

-in esecuzione della sentenza Corte di Appello di Salerno n. 24/2015 il Comune di Angri è tenuto al pagamento in favore degli eredi Caiazzo la somma di euro **1.000,00;**

-che in applicazione dell'art.1243 del Codice Civile viene effettuata una compensazione tra il debito di euro **924.425,64** che il Comune è tenuto a pagare ai sig.ri Caiazzo ed il credito di euro **7.572,75** che il Comune vanta nei confronti dei sig.ri Caiazzo, con pagamento dell'importo di euro **916.852,89** in favore dei sig.ri Caiazzo, da corrispondere per metà in favore della sig.ra Letizia Caiazzo e dall'altra metà in favore degli eredi del *decdus* Giovanni Caiazzo;

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'Ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

**RICHIAMATA**, altresì, da ultimo la sentenza della

Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 27/2019/QMIG, che ha stabilito che:” A tal riguardo questa Sezione (cfr. deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG) ha già evidenziato come «in una corretta gestione finanziaria l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione debba essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1, e il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3» ammonendo nel contempo che, laddove vi sia un ritardo che comporti il rinvio del riconoscimento ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, si produrrebbe una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente”;

**EVIDENZIATO CHE:**

- la Corte dei Conti, sezione Autonomie, con la sentenza supra richiamata, afferma che, pur riconoscendosi sul piano fattuale una identità tra il pagamento del debito in difetto di previa deliberazione di riconoscimento e l'esecuzione forzata presso il tesoriere, non appare possibile desumere da una ipotesi patologica della procedura di spesa un criterio derogatorio rispetto alla procedura ordinaria per la regolazione degli oneri derivanti dalla sentenza;
- conclusivamente ritiene, dunque, la Sezione che, alla luce del vigente quadro normativo, non può delinearsi un regime differenziato per la fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (sentenze esecutive), talché il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da sentenza esecutiva deve sempre essere preceduta dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa delibera di riconoscimento;

**DATO ATTO CHE:**

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2024 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024/2026;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2024 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il di Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

**RITENUTO** di dover richiedere sulla presente proposta di deliberazione il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in ottemperanza all'art. 239 n. 6 del TUEL, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

**ACCERTATA** la competenza del consiglio comunale in materia, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espresso dal responsabile dell'UOC competente per materia, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'UOC Servizi Finanziari, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n.267/2000;

**DATO ATTO** che la presente delibera, uno agli allegati, costituisce proposta al consiglio comunale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) D. Lgs. 267/2000;

**PROPONE DI DELIBERARE**

**DI DARE ATTO** che la promessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente trascritta;

**DI RICONOSCERE** la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) D. Lgs. 267/2000 derivante dalle Sentenze della Corte di Appello di Salerno n.24/2015, nella parte non riformata, e n. 904/2022 rese nei giudizi tra i signori Caiazzo Letizia e Caiazzo Giovanni c/ Comune di Angri, per un importo rispettivamente di euro 20.000,00 ( di cui euro 1.000, 00 a favore dei signori Caiazzo ed euro 19.000, 00 in favore dell'avvocato Raffaele Pentangelo) ed euro € 923.425,64 in favore dei sig.ri Caiazzo Letizia e Giovanni;

**DI DARE ATTO** che in applicazione dell'art.1243 del Codice Civile viene effettuata una compensazione tra il debito di euro 924.425,64 che il Comune è tenuto a pagare in favore dei sig.ri Caiazzo ed il credito di euro 7.572,75 che il Comune vanta nei confronti dei signori Caiazzo a titolo di spese di giudizio di cui alla sentenza Corte di Appello n.904/2022, con pagamento

dell'importo di euro **916.852,89** in favore dei sig.ri Caiazzo, da corrispondere per metà in favore della sig.ra Letizia Caiazzo e l'altra metà in favore degli eredi del *deuis* Giovanni Caiazzo;

**DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Unita operativa complessa Promozione, Sviluppo e Gestione del territorio, Ing. Flavia Atorino ad adottare gli atti consequenziali del presente atto, in particolare di provvedere all'adozione dell'atto di liquidazione delle spettanze supra indicate, nonché alla trascrizione presso i Registri Immobiliari della Conservatoria di Salerno della sentenza Corte di Appello di Salerno n.359/2012, pubblicata in data 29.03.2012 che ha espressamente accertato intervenuta alla data del 31.10.2002 l'acquisizione in proprietà del Comune di Angri del suolo segnato in catasto al foglio 9, p.lla 161 e 411, all'epoca di esclusiva proprietà di Caiazzo Giovanni e di Caiazzo Alfonso;


**DI DARE ATTO** che la somma totale pari ad € **935.852,89** (916.852,89+ 19.000) trova copertura finanziaria al codice 01052.02.0137 bilancio di previsione 2024/2026 e.f. competenza 2024 ;

**DI TRASMETTERE** la deliberazione alla Corte dei Conti Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23, co. 5, della L. n. 289/2002;

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

L'Assessore al Contenzioso

Avv. Bonaventura Manzo





**OGGETTO:** Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1 lett.a) del D.Lgs n.267 del 2000 derivante dalle seguenti Sentenze della Corte di Appello di Salerno n. 24/2015 e n.904/2022 rese nei giudizi tra i signori Caiazzo / Comune di Angri..

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere favorevole \_\_\_\_\_.

Angri addì, 6/12/2020

Il Responsabile UOC  
Promozione Gestione e Sviluppo Territoriale  
Ing. Flavia Atorino

Il Responsabile UOC  
Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio  
Dott. Giovani Losco

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere \_\_\_\_\_

Angri addì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della UOC  
Servizi Finanziari  
Dott.ssa Angela Pauciulo

SBM. 24/15 ENT.

REG GEN N. 482/2008  
Cron N 242/15  
REP. N. 25/15  
V. COLL 10/7/2014  
S. ER. 13/11/2014  
DE. 31/12/2014  
PUBBL 13 GEN. 2015

STUDIO LEGALE CIVILE E PENALE  
Avv. Raffaele Pentangelo  
Patrocinante in Cassazione  
Via Roma, 42 (Palazzo Cuomo)  
Tel./Fax 081.801.27.59  
80050 CASOLA DI NAPOLI (NA)



REPUBBLICA ITALIANA  
In NOME del POPOLO ITALIANO  
CORTE di APPELLO di SALERNO  
SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Salerno – Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle  
persone dei seguenti magistrati :

- Dott. Pasquale Perretti
- Dott. Licia Tomay
- Dott. Sofia Rotunno

- Presidente est.
- Consigliere
- Consigliere



*Pasquale Perretti*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi riuniti iscritti ai nn. **448** e **482** del 2008 posti in decisione alla udienza collegiale del 10 luglio 2014 con la concessione dei termini dell'art.190 cpc , pendenti

= quello di più antica origine = tra :

**CAIAZZO ALFONSO** , nato a Pagani il 7 agosto 1945 e dichiarato interdetto per sentenza del Tribunale di Salerno N.1052/90, in persona del tutore **Avv. Raffaele Pentangelo** , procuratore ex art.86 cpc giusta autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Torre Annunziata, Sez Distacc. di Gragnano, del 4.3.2008 e **CAIAZZO GIOVANNI** , nato a Pagani il 18 agosto 1943 e residente in Angri alla Via Concilio, avvocato, rapp.e dif. dall'Avv. Raffaele Pentangelo per procura a lato dell'appello e tutti el.te dom.ti in Scafati ,Via Nazionale n.55, presso l'Avv. Giuseppe Chirico,

Contro

Appellanti

**Comune di Angri** , in persona del Sindaco p.t., Dr. Gianpaolo Mazzola , rapp. e difeso , per delibera di G. M.le 250 del 18.7.2008 e per mandato a lato della comparsa

Comune di Angri





15/01/15  
In Pentapoli

11,04  
18,42

29,46


15/01/15  
In Pentapoli  
per

11,04  
18,42

29,46

Consultazione

Documento



costitutiva dall'Avv. Antonio Villano e con questo el.te dom.to in Salerno al Largo  
Dogana Regia 15 presso l'Avv. Antonio Brancaccio,

Contro

**MOSCA GIANLUIGI**, nato ad Angri il 14.11.1964,

**MOSCA LEONILDE**, nata a Nocera Inferiore il 14.7.1963,

**MOSCA MASSIMO**, nato a Castellammare di Stabia il 1.3.1967, *germani*,  
figli di Mosca Giovanni premorto alla sorella **Mosca Rosa** e di questa, **nata il 1.9.**

**1910 e deceduta in Angri il 5.8.1990, coeredi**, rapp.ti e difesi, per mandato a  
margine della comparsa costitutiva in appello, dall'Avv. **Gianfranco Toscano** e con  
questi elett.te dom.ti in Cava dei Tirreni in Piazza Abbro n.10,

Appellati

.....  
= quello di più recente origine = tra :

**COMUNE di ANGRI**, in persona del Sindaco p. t. Dr. Gianpaolo Mazzola, rapp.  
e difeso, giusta delibera di G.M. 91 dell'11.3.2008 e per mandato a lato della comparsa  
di costituzione dall'Avv. Antonio Villano e con questo el.te dom.to in Salerno al Largo  
Dogana Regia n. 15 presso l'Avv. Antonio Brancaccio,

Appellante

Contro :

**MOSCA GIANLUIGI, MOSCA LEONILDE, MOSCA MASSIMO**, quali  
coeredi di **MOSCA ROSA**, deceduta in Angri il 5.8.1990, rapp.ti e difesi dall' Avv.  
**Gianfranco Toscano** e con questi el.te d..ti in Cava dei Tirreni, Piazza Abbro n.10 ,

e contro

**Caiazza Alfonso**, in persona del tutore Avv. Pentangelo Raffaele e **Caiazza Gio-**  
**vanni**, entrambi rapp.ti e difesi, ut supra, dall'Avv. Raffaele Pentangelo,

Appellati

**OGGETTO** : Appelli a sentenze : **parziale** N.939/2006 e **definitiva** 127/2008 del Tribunale di Nocera Inferiore, statuenti sui giudizi riuniti NN.RR.GG.5053/95 e 76/98.---

### **CONCLUSIONI:**

per **CAIAZZO ALFONSO** e **GIOVANNI** : condanna del Comune di Angri a pagare per risarcimento danni, per deprezzamento del fondo residuo, per danni per manufatti dell'esproprio, per interessi legali e rivalutazione monetaria dal 30 dicembre 2002 al 30.6.2012 €. 806.293,65= come da consulenza tecnica di ufficio redatta dall'Ing. D'Anna ; condanna del Comune di Angri, alla rifusione degli interessi legali e della rivalutazione sulle somme liquidate dal 30 giugno 2012 sino alla pronuncia ed ai soli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo; vinte le attribuende spese del doppio grado per la somma di €.80.000,00= , con salvezza dei costi delle tre espletate indagini di ufficio;---

per **Comune di ANGRI** accoglimento della spiegata impugnativa con rigetto degli appelli proposti dalle controparti ; in subordine, disattesa la rinnovata indagine di ufficio, determinare il valore delle aree ablate in €.90,00= al mq con esclusione di qualsiasi importo relativo al reclamato e contestato deprezzamento delle aree residue. Vinte le spese; per **Coeredi Mosca** : come da comparsa 23.6.2008.---

### **STORICO di LITE**

*Tommaso Perrotti*

Con sentenza 127 del 2008 il **Tribunale Civile di Nocera Inferiore**, definitivamente **decidendo sulla domanda** = notificata il 18.12.1995 alla Civica Amministrazione nonché a Caiazzo Giovanni ed a Caiazzo Alfonso ed iscritta al NRG.5035/95 = degli intestati coeredi di Mosca Rosa , già usufruttuaria del fondo agrumeto Caiazzo di mq.67,37 in Angri alla Via Concilio ( partita 12560, fl 9 n.161) di pari proprietà di Caiazzo Giovanni e di Caiazzo Alfonso requisito dal Comune di Angri con decreto 121 del 4.3.1981 e di poi occupato con decreti sindacali

24.4.1981;9.5.1983 ;24.2.1985 per anni cinque per prefabbricati leggeri per attrezzature sportive richiedendo declaratoria di illegittimità dell'occupazione del suolo;---

rilevato che il Comune, nel costituirsi, aveva rappresentato la pendenza dinanzi alla Corte di Appello di Salerno di un giudizio di opposizione alla stima ad iniziativa di Caiazzo Giovanni ,nella qualità di comproprietario del fondo; considerato che,nel costituirsi Caiazzo Giovanni e Caiazzo Alfonso avevano esposto che il consolidamento della proprietà era avvenuto solo con la morte della usufruttuaria ; dato atto della nomina a consulente di ufficio dell'Ing. Giuseppe Calvanese;precisato che con distinta citazione, rubricata al N.76 del 1998 e notificata il 20/1/1998, Caiazzo Alfonso , come per legge rapp.to, aveva instaurato distinto processo sia quanto al fondo gravato dal diritto di usufrutto ( agrumeto di mq.6.737, particella 161 ) ed interamente occupato sia quanto ad altro agrumeto di mq.6.528 sito alla part.411 occupato per soli mq.3.340 = chiedendo il pagamento alla Civica Ammin.ne della indennità di occupazione dal 1985 al 1990 nonché il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del terreno ed al deprezzamento della porzione residua dei fondi occupati;----- **precisato che :**

**A)** costituitosi il contraddittorio nei confronti del Comune di Angri, era stata disposta consulenza di ufficio e nominata l'arch. Gabriella Caterina; **B)** i giu-

dizi vennero poi riuniti e venne espletata dall'Ing. Calvanese ulteriore  
attività tecnica; C) addì 14 ottobre 2004 era intervenuto volontariamente,  
nella procedura n.5035/1995, Caiazzo Giovanni ( quale proprietario , uni-  
tamente all'infelice fratello, per due distinti titoli testamentari, della giusta  
metà delle particelle 411 e 161), aderendo alle domande di Caiazzo  
Alfonso; pubblicata sentenza non definitiva 939/2006 :  
= di rigetto della eccezione di litispendenza sollevata dal Comune;---  
= di declaratoria di inammissibilità per tardività dell'intervento di Caiazzo  
Giovanni del 14 novembre 2004;---  
= di declaratoria che ai vari decreti di occupazione in proroga non era  
seguito il decreto di espropriazione con richiamo al contrasto tra la  
requisizione disposta dall'art.3 del D.L. 776 /1980 e la Ordinanza Com-  
missariale 69/8 e con la precisazione che in data 12 gennaio 1982 si  
era verificata l'irreversibile trasformazione dei fondi seguita il 9 marzo  
1982 dalla definitiva consegna di tutte le case prefabbricate ,e che al 24  
aprile 1983 si era avuta la acquisizione alla proprietà pubblica dei realizzati  
beni con la effettività della legittimazione dei coeredi alla domanda risarci-  
toria per i danni subiti dalla de cuius al proprio diritto di usufrutto;---  
= di declaratoria della inammissibilità della domanda di pagamento della in-  
dennità di occupazione legittima sia prima della entrata in vigore della legge 80 del

*Tersuale Piretti*

1984 che dopo; = di rigetto della domanda di risarcimento danni per occupazione illegittima e per risarcimento danni da deprezzamento;---  
= di declaratoria della esclusiva responsabilità del Comune di Angri per i danni arrecati al diritto di usufrutto di Mosca Rosa sulla particella 161 per la accessione invertita verificatasi il 24.4.1983; separate le domande e con coeva ordinanza formulata richiesta di chiarimenti al nominato Ausiliario; --  
riservate alla udienza del 13 dicembre 2006 dagli Avv. Pentangelo e Caiazzo le facoltà di impugnativa; comparso il CTU ing. Calvanese, e dallo stesso, alla successiva udienza del 14.11.2007, dichiarato che: **A)** all'aprile 1983 il valore venale della particella 161, occupata per l'intero, ascendeva in piena proprietà ad €.159.924,23, stimatone il valore unitario di mq.23,74; **B)** che il valore dell'usufrutto spettante a Mosca Rosa di anni 73 al 1993, era di €.55.973,48 ed in nuda proprietà di €. 159.950,75=; relativamente alla particella 411, in considerazione del valore unitario di €.23,76 stimò il valore di mercato in piena proprietà in €.79.285,59 =,---

*Tesquale  
Tornelli*

**adottò le seguenti statuizioni :**

di condanna del Comune di Angri al pagamento : A) pro quota agli Eredi di Mosca Rosa dell'importo globale di €.289.717,35= oltre interessi legali e spese , tassate in €.14.821,05 ;---

B) a Caiazzo Alfonso di €.474.213,43= oltre interessi legali e spese,

tassate in €.12.196,47.--

Il costo delle indagini di ufficio venne posto a carico esclusivo del Comune di Angri. Vennero compensate le spese tra i Coeredi Mosca- Caiazzo Alfonso e Caiazzo Giovanni.---

**Con appello depositato il 28 marzo 2008** l'Avv. Raffaele Pentangelo, quale tutore di Caiazzo Alfonso, e Caiazzo Giovanni deducono i seguenti motivi

di gravame :

errata individuazione della data di acquisizione del bene alla proprietà comunale ( 24.4.1983 );

inesistenza ed intrasmissibilità del diritto di usufrutto ;

errata ed ingiusta determinazione del valore venale.

chiedono alla Corte che venga affermato, nei confronti dei coeredi Mosca e del Comune di Angri,:

**che** la acquisizione dei beni al favore della Pubblica Amministrazione era avvenuta in data 30 ottobre 2002 o quanto meno il 31 dicembre 1992;

la condanna del Comune di Angri al pagamento al favore di Caiazzo Alfonso di €.20.387,200 per indennità di occupazione della particella 411

e di €.5.493,13 per la particella 161, oltre interessi legali e rivalutazione;

declaratoria di non spettanza di alcun diritto ai tre coeredi;

declaratoria del valore venale del terreno in €.100,00= al metro quadro,

*Raffaele Pentangelo*

insistendo per la vittoria delle spese dell'intero giudizio.—

Radicatosi il contraddittorio in data 8.7.2008 nei riguardi dei coeredi Mosca, questi si oppongono alla prima ed alla seconda censura vantando il diritto al risarcimento del danno a fare data dal 24.4.1983 al 5.8.1990 (Cass. 2000 /10733) ma non si oppongono alla terza censura attesa la modestia dello stimato valore venale; chiedono riunirsi al presente processo l'appello proposto dal Comune di Angri N. 482 del 2008.---

**Il Comune di Angri**, con comparsa del 9.7.2008, conferma le ragioni addotte a fondamento del proprio appello; contesta la fondatezza delle avverse deduzioni; chiede la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza e la declaratoria della inammissibilità dell'impugnazione di Caiazzo Giovanni, richiamando sentenza S.C. 22.5.1987 n.4638 e conclude per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese.---

*Torquato Virelli*

Alla udienza collegiale del 10 luglio 2008 fu disposto rinvio per la riunione; alla udienza del 25 settembre 2008 fu riunito al presente il fascicolo 482 del 2008 (pendente tra il Comune, i detti Coeredi Mosca ed i due germani Caiazzo) e fu sospesa la esecutività della sentenza 127 del 2008, ritenendo la ricorrenza di entrambi i requisiti di legge e rinviando per le conclusioni al 4 novembre 2008.---

La Civica Amministrazione, con la prodotta impugnativa, aveva invocato il proprio

difetto di passiva legittimazione questa spettando, in tema di obbligazioni indennitarie o risarcitorie, alla Amministrazione Centrale dello Stato; aveva denunciato la carenza di legittimazione attiva dei coeredi Mosca ed aveva riconosciuto il solo diritto al risarcimento di Caiazzo Alfonso.---

I tre Coeredi Mosca, costituitisi con comparsa 23.6.2008, aveva, contestata la avversa domanda, proposto appello incidentale affermando che il valore ritenuto dal Tribunale non era affatto quello venale ma quello determinato dall'UTE e concludendo in conformità.

*Teseuale Perrotti*

Caiazzo Alfonso, come rappresentato, e Caiazzo Giovanni, con comparsa depositata il 23.6.2008, denegavano la fondatezza degli avversi assunti richiedendo il rigetto del prorotto gravame e concludendo per la vittoria delle distraende spese.---

Con sentenza 359 del 2012 la Corte, non definitivamente pronunciando sugli appelli alle sentenze del Tribunale di Nocera Inferiore N. 939 del 2006 e 127 del 2008, dichiarò inammissibile l'appello di Caiazzo Giovanni; accolse in parte l'appello di Caiazzo Alfonso e del Comune di Angri e: **dichiarò** che la acquisizione in proprietà del Comune del suolo segnato al fg 9 p.lle 161 e 411 era intervenuta alla data del 31 ottobre 2002 in danno degli esclusivi proprietari Caiazzo Giovanni e Caiazzo

Alfonso e che il diritto di usufrutto sulla particella 161, di Mosca Rosa, si era estinto per decesso della stessa in data 5 agosto 1990;---

**statuì** spettare il danno da irreversibile occupazione e trasferimento al solo

Caiazzo Alfonso giusta il valore di mercato al 30 ottobre 2002 valore non ricostruibile alla luce della indagine di ufficio ma solo correlabile all' art.37 TU 327 del 2001 con esclusione dell'intervento di riforma economica ;rigettò l'appello incidentale dei tre Coeredi.---

Con separata ordinanza collegiale del 28 marzo 2012 venne nominato, quale consulente di ufficio, l'Ing. Felice D'Anna che prestò giuramento alla udienza del 10 maggio 2012. In tale sede l'Avv. Villano riservò espressamente la proposizione del ricorso per cassazione ex art.361 cpc. Idem dichiarò l'Avv. Toscano , come rappresentato. L'Ausiliario del Giudicante depositò addì 16 ottobre 2012 l'elaborato commessogli , dopo avere compiutamente esaminato tutti gli atti di causa ed avere preso attenta cognizione delle osservazioni postegli dal consulente tecnico della Pubblica Amministrazione , ritenute non completamente obiettive e rispondenti alla natura degli appresi beni immobili ed alle relative conseguenze.---Alla udienza collegiale del 10 luglio 2014 la lite è stata posta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc.---

*Tersuale  
Ternetti*

#### **Motivi della decisione**

La presente indagine giudiziale è nei limiti tracciati dalla pronuncia non definitiva di questa Corte .---L'Ing. Felice D'Anna ha riferito che Caiazzo Roberto, con testamento olografo del 30 marzo 1971, lasciò alla moglie Rosa Mosca l'usufrutto di

ogni suo bene immobile ed ai nipoti Giovanni ed Alfonso la nuda proprietà del fondo agrumeto di mq.6.737 della casa di abitazione e della metà di propria spettanza dell'intero giardinetto sito ad occidente della casa.

**Ciò per la particella 161 del foglio 9.**

Quanto alla particella 411 dello stesso foglio il Tecnico della Corte riscontrò che il testamento pubblico di Caiazzo Giovanni (1901-1987) disponeva la chiamata dei nipoti Caiazzo Giovanni e Caiazzo Alfonso nell'universum ius rappresentato dalla superficie effettiva di mq.6528.

*Torquale Pucetti*

Ha assunto l'Ausiliario, con il rispetto delle norme sul contraddittorio, che la intera superficie occupata, ben superiore ad un ettaro di terreno già utilizzato ad agrumeto, risulta avere formato oggetto di insediamento di alloggi prefabbricati al vantaggio di cittadini terremotati conglobando una strada asfaltata. Ha riscontrato che il fondo residuo della ex particella 411/a = oggi 1416 = ha una ampiezza di mq.3.188 ma, come è ben visibile dalle unite fotografie, ha una conformazione del tutto irregolare ed è perfettamente descritta alla facciata 35 dell'elaborato.

Le dette particelle erano collocate nel pieno centro cittadino e godevano di una favorevolissima destinazione di piano regolatore generale approvato nel 1986.---

Con motivazioni assolutamente obiettive ed assistite da documentazioni di assoluta attendibilità, tutte espressamente richiamate, il Tecnico di ufficio ha quantificato in euro 100 al mq nell'anno 2002 il valore di mercato delle

aree apprese ( assolutamente non molto discosta dalla stima del consulente del Comune ) per finali **€.336.850,00=** ed **€. 167.000,00 =** ed ha determinato ,  
richiamando autorevoli conforti di esperti in subjecta materia , il deprezzamento subito dalla particella sempre in piena proprietà Caiazzo in **€.47.820,00= e**  
l'ulteriore nocumento a manufatti per **€.1875,00=.**

502.850

551.670

La Corte ritiene di dovere fare propria la valutazione espressa dall'Ing.D'Anna per competenza e per assoluta equidistanza dalle parti, determinando il nocumento globale al 2002 in **€.553.545.00=** cagionato dalla Civica Amministrazione alla quota di dominicalità di Alfonso Caiazzo, interdetto ; applicando a tale somma gli effetti delle obbligazioni accessorie di legge sino al 30 giugno 2012 e così condannando il Comune di Angri , nella persona del Primo Cittadino p.t., al risarcimento di finali **€.806.293,65=.**

*Terquile Turatti*

Avuto riguardo al tempo decorso , per motivi di superiore incarico assunto dal Consigliere già designato , spettano all'Appellante e sino alla presente data gli ulteriori benefici della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.---

Il costo della indagine di ufficio della presente fase processuale, come quelli degli altri elaborati di ufficio presenti in atti debbono ricadere sulla stessa Civica Amministrazione , soccombente , che ha goduto di un bene immobile privato per fini pubblici certamente primari ma con assoluta violazione del diritto di proprietà privata.---

Le spese di lite della intera fase di gravame sostenute dalla Tutela Alfonso Caiazzo vanno quantificate , in considerazione della natura delle questioni giuridiche trattate, del numero dei contraddittori e della qualità degli stessi , della non spettanza degli onorari per consultazioni con il cliente e per non espletata discussione ,in euro ventimila ( di cui €.1.000,00= per verosimili esborsi ) , oltre legali accessori e con diretta attribuzione all'antistatario Avv. Pentangelo Raffaele.--- Questi avrà diritto a ripetere dalla Civica Amministrazione gli esborsi documentatamente anticipati ai Consulenti di ufficio. Quanto alle spese dei rapporti Comune di Angri contro Coeredi Mosca e contro Giovanni Caiazzo della presente fase giudiziale stima il Decidente la ricorrenza di specifici motivi per la adozione della globale compensazione delle stesse tra le parti ( discordanza di giudizi giurisprudenziali, di merito e di legittimità, quanto alla posizione degli eredi Mosca ; indubbia violazione dei diritti del comproprietario Giovanni Caiazzo ad opera dell'Ente Pubblico ed assoluta tardività dell'azionato intervento adesivo).

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Salerno,  
definitivamente pronunciando sui gravami iscritti al NRG 448 e 482 /2012  
promossi da :  
**CAIAZZO ALFONSO** , in persona del Tutore Avv. Raffaele Pentangelo, e

**CAIAZZO GIOVANNI**

Contro :

= **Comune di ANGRI**, in persona del Sindaco p.t.;---

= **MOSCA GIANLUIGI, MOSCA LEONILDE e MOSCA MASSIMO** ;---

Nonché da :

**COMUNE di ANGRI** , in persona del Sindaco p.t.

Contro :

= **MOSCA GIANLUIGI, MOSCA LEONILDE e MOSCA MASSIMO** ;---

= **CAIAZZO ALFONSO** , in persona del Tutore Avv. Raffaele Pentangelo, e  
**CAIAZZO GIOVANNI** ;

per la riforma delle sentenze del Tribunale di Nocera Inferiore n.939 del  
2006 e 127 del 2008, così provvede :

In accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di Alfonso Caiazzo ed in  
rigetto del gravame del Comune di Angri, condanna la detta persona giuridica pubblica,  
rappresentata dal Sindaco p.t., al risarcimento di complessivi €.**806.293,65**= oltre  
rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 1 luglio 2012 alla presente data per la  
perdita dei diritti di comproprietà del 50% sulle particelle NN.411 e 161 del foglio 9  
del catasto terreni di Angri e **condanna** l'ente Pubblico al rimborso delle cagionate  
spese attoree della intera fase di secondo grado tassate in complessivi euro ventimila, di  
cui €.**19.000,00** per onorari difensivi, con attribuzione;---

Accoglie il gravame comunale nei riguardi di Caiazzo Giovanni compensando  
interamente le spese del rapporto ;


Accoglie gli appelli di Caiazzo Alfonso e del Comune ai danni dei Coeredi

Mosca Rosa e compensa tra i detti le relative spese della presente fase processuale.--- Pone tutti i liquidati oneri tecnici a carico definitivo della Civica Amministrazione.---

Così deciso in Salerno addì 18 dicembre 2014.---


**Il Presidente estensore**

**Pasquale Perretti**



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Giancarlo BORRELLI

<b>CORTE DI APPELLO SALERNO</b>
<b>13 GEN. 2015</b>
depositata nella Cancelleria della Corte di Appello



Documento di consultazione

CERTIFICATO DI AVVENUTA NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Raffaele Pentangelo, antistatario, io sottoscritto Uff. Giud. addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Salerno, per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge, ho notificato copia esecutiva dell'antescritta sent. n. 24/15 resa dalla Corte di Appello di Salerno il 18/12/2014, pubb.ta il 13/01/2015 e resa esecutiva con l'apposizione della formula il 20/01/2015, al **Sindaco p.t. del Comune di Angri, per la carica sedente presso la Casa comunale alla Piazza Crocifisso** e ciò ho eseguito mediante spedizione in plico postale racc.to n. \_\_\_\_\_ dall' Uff. Postale di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

20/01/2015

CORTE DI APPELLO SALERNO  
Ufficiale Giudiziario  
Dot.ssa Maria Grazia Arbia

Documento di consultazione



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO  
Seconda sezione civile

La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:

dr. Bruno de Filippis  
d.ssa Maria Assunta Niccoli  
d.ssa Marcella Pizzillo

Presidente  
Consigliere  
Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile n.489/2020 RGN iscritto a seguito di riassunzione ex art.392 cpc in relazione al giudizio di appello RGN 448/2008 avente ad oggetto i procedimenti riuniti n. 448/2008 e 482/2008

**TRA**

Caiazzo Giovanni quale erede di Caiazzo Alfonso rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Torrente e dall'avv. Francesco Saverio Caiazzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo avvocato sito in S. Antonio Abate alla via De Luca n.10 – appellante nel proc. 448/2008 e appellato nel proc.482/2008

**E**

Caiazzo Letizia quale erede di Caiazzo Alfonso rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Iodice e Diego Iodice ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli alla via Andrea D'Isernia n.16- appellante nel proc. 448/2008 e appellata nel proc.482/2008

**E**

Comune di Angri in persona del sindaco pt p rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Violante ed elettivamente domiciliato presso il



Comune di Angri- appellato nel proc. 448/2008 e appellante nel proc.482/2008

E

Mosca Gianluigi -Mosca Leonilde- Mosca Massimo quali coeredi di Mosca Rosa - appellati nel proc.n.448/2008 e nel proc.n.482/2008-  
contumaci

**AVENTE AD OGGETTO:** riassunzione ex art.392 cpc a seguito dell'ordinanza della Cass.n.7466/2020 depositata il 19/3/2020 ed emessa all'esito dei ricorsi per cassazione avverso la sentenza non definitiva n.359/2012 e la sentenza definitiva n.24/2015 della Corte di Appello di Salerno.

### SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI

Per Caiazzo Giovanni: chiedeva l'accoglimento della domanda proposta da Caiazzo Alfonso, suo dante causa e applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte condannare il Comune di Angri al pagamento a titolo di risarcimento danni e per sorte capitale della somma già determinata dalla Corte con sentenza n.24/2015 ovvero E 806.293,65 oltre interessi e rivalutazione sulla predetta somma secondo uno dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione in favore degli eredi di Caiazzo Alfonso con vittoria delle spese anche nel giudizio di cassazione e con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;

per Caiazzo Letizia: concludeva conformemente a Caiazzo Giovanni;



per il Comune di Anгри: chiedeva in applicazione del principio enunciato dalla Corte di Cassazione di limitare l'accoglimento della domanda proposta da Caiazzo Alfonso dante causa dell'istante all'importo di E 615.488,815 E sulla base della somisomma tra il credito rivalutato alla data di liquidazione e il credito all'epoca dell'illecito o in subordine nei limiti del giusto, con compensazione delle spese per la complessità della controversia.

Nonostante la regolare notifica dell'atto di riassunzione, Mosca Gianluigi, Mosca Leonilde e Mosca Massimo non si costituivano divenendo contumaci.

La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art.83 7 c lett.h) DL 18/2020 prorogato dal DL n.23/2020 e successive modifiche, pervenute prima dell'udienza del 24 febbraio 2022, udienza in cui venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione l'avv. Raffaele Pentangelo quale tutore di Caiazzo Alfonso esponeva che l'interdetto era proprietario in Anгри nel



fondo Caiazzo della particella 411, partita 8358, fg 9 e della particella 161, partita 269 e fg 9, che il Comune di Anгри disponeva l'occupazione temporanea per la durata di due anni di mq 3340 della particella 411 e di mq 6737 della particella 161 per l'insediamento dei prefabbricati leggeri a seguito del sisma del 1980; che con decreto del 23 2 1985 il sindaco disponeva l'acquisizione dei fondi a scopo espropriativo e fino al 23 23 90 per destinarli ad attrezzature sportive, che il Sindaco nulla pagava per il periodo 1985 1990 e che la procedura di esproprio non proseguiva.

Conseguentemente chiedeva oltre all'indennità di occupazione per gli anni 1985 1990 il risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione illegittima e precisamente per la perdita del fondo, danni da quantificare in corso di causa con interessi e rivalutazione e per il deprezzamento della parte rimanente del fondo, il tutto con vittoria delle spese.

Il comune di Anгри si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.

A tale giudizio veniva riunito quello esperito dagli usufruttuari della particella 161 ovvero dagli eredi di Mosca Rosa.



Con sentenza parziale n.939/076 veniva dichiarata inammissibile la domanda di pagamento dell'indennità per occupazione legittima per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge 80/1984 e la domanda di risarcimento del danno da deprezzamento proposta da Caiazzo Alfonso; contestualmente veniva dichiarata la legittimazione degli eredi di Mosca Rosa a richiedere il risarcimento del danno in quanto usufruttuari e l'esclusiva responsabilità del comune di Anгри in ordine ai pregiudizi arrecati al diritto di proprietà per effetto dell'accessione invertita.

Con sentenza definitiva n.127/08 del Tribunale di Nocera Inferiore il Comune di Anгри veniva condannato al pagamento di 289.717,37 E a favore degli eredi di Mosca Rosa e di E 474.213,37 E a favore di Caiazzo Alfonso.

Caiazzo Alfonso appellava avverso la sentenza definitiva mentre il Comune di Anгри impugnava la sentenza non definitiva e quella definitiva. Gli appelli venivano riuniti.

La Corte di Appello emetteva una sentenza non definitiva la n.359/2012 con la quale dichiarava l'acquisizione dei fondi in proprietà da parte del Comune di Anгри alla data del 31 10 2002 e che non era



dovuto il risarcimento agli eredi di Mosca Rosa ed emetteva una sentenza definitiva con cui determinava in E 806.293,65 il risarcimento dei danni a favore di Caiazzo Alfonso.

Tutte e due le sentenze venivano impugnate in cassazione da parte degli eredi di Mosca Rosa e dal Comune di Angri. Nel ricorso per cassazione proposto dal Comune di Angri si costituiva Caiazzo Alfonso. Veniva accolto solo il secondo motivo proposto dal comune di Angri e veniva affermato il seguente principio di diritto: "il danno da ritardo, che nella specie la corte di appello con la dinanzi telegrafica motivazione ha ritenuto di dover apprezzare, può-ove esistente- essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma non sulla somma originaria, ovvero su quella rivalutata al momento della liquidazione, sebbene sulla somma originaria rivalutata anno per anno (v.sent Cass sez un 1712/1995; sent Cass n.2780/97; sent Cass.n. 5054/09 e sent Cass.n. 3931/10) ovvero per identità di risultato, come pure in qualche caso si è detto, sulla semisomma ( e cioè la media) tra il reddito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito (cfr.sent Cass.n.21396/2014)".



La Corte di Cassazione rinviava alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione oltre che per le spese del giudizio di cassazione per il rinnovo dell'esame della domanda risarcitoria quanto all'eventuale liquidazione del danno da ritardo.

Ha riassunto il giudizio di rinvio Caiazzo Giovanni, erede legittimo, unitamente alla sorella Caiazzo Letizia, di Caiazzo Alfonso che al momento del decesso era celibe e non poteva fare testamento in quanto interdetto.

Concludeva chiedendo la condanna del Comune di Angri al pagamento della somma indicata dalla Corte di Appello nella sentenza definitiva e con gli interessi e la rivalutazione determinati con uno dei due criteri enunciati dalla Corte di Cassazione.

Si costituiva il comune di Angri e chiedeva l'applicazione del secondo criterio e prospettava un conteggio che implicava una determinazione della somma da corrispondere a titolo di risarcimento pari a 615.488,815.

Si costituiva Caiazzo Letizia e si riportava a quanto dedotto da parte del fratello che aveva riassunto il giudizio.



Nel presente giudizio va fatta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione.

Va preliminarmente considerato che l'oggetto del giudizio era il risarcimento del danno per occupazione illegittima e perdita del terreno.

La censura accolta riguarda il riconoscimento della sommatoria di rivalutazione e interessi nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2012-epoca della rivalutazione della somma da parte del CTU e la data del deposito della sentenza - e la mancanza di motivazione circa la prova del danno da ritardo.

La Corte di Cassazione ha conseguentemente stabilito i criteri di quantificazione ai fini della rivalutazione della somma sulla base del presupposto che il credito in questione sia di valore e come tale richiede il riconoscimento della rivalutazione .

*Il credito avente ad oggetto una obbligazione di valore, quale è l'obbligo di risarcire il danno aquiliano, deve essere liquidato in moneta esprimente il potere di acquisto dell'epoca della liquidazione, non dell'epoca dell'illecito. Poiché, infatti, il risarcimento deve mettere il danneggiato nella medesima situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, tale risultato non potrebbe*



*mai essere raggiunto se nelle more tra l'illecito e la aestimatio del danno il denaro si fosse deprezzato*(cfr.sent.Cass.n.16502/2014).

La prova, in proposito, può essere data anche mediante presunzioni semplici e facendo ricorso all'art. 1226 c.c. (criteri equitativi) e, quindi, in questo ambito di equo apprezzamento (art. 2056 c.c.) il lucro cessante può essere liquidato col criterio degli interessi (cfr.sent Cass.sez.un.n. 1712/1995 e succ.).

In questo senso deve essere riconosciuto in via presuntiva ed equitativa il danno da ritardo spettante agli attori eredi Caiazzo anche per il periodo intercorrente tra la rivalutazione della somma alla data del primo luglio 2012 fino alla pubblicazione della sentenza, secondo il criterio degli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Il Comune di Angri ha, invece, fatto riferimento al criterio alternativo della semisomma, ma l'ha applicato alla somma già riconosciuta e rivalutata alla data del primo luglio 2012 così da ottenere una somma inferiore; il calcolo proposto è inapplicabile perché va ad incidere sulla parte della sentenza che non è stata impugnata e come tale è passata in giudicato.



Non resta che decidere per le spese del giudizio di cassazione in relazione alla vicenda che è tuttora oggetto del giudizio di rinvio e per le spese di questo giudizio di rinvio.

In sostanza vi è stato un accoglimento parziale del ricorso per cassazione e, quindi, questa Corte ritiene giusto compensare le spese nella misura dei due terzi sia per il giudizio di cassazione che per il presente giudizio.

Il residuo terzo va posto a carico della parte soccombente ovvero in solido a carico degli eredi di Caiazzo Alfonso( valore minimo. scaglione 520.001,00 E- 1.000.000,00 E- fase introduttiva, fase dello studio e fase decisionale per entrambi i giudizi).

Nulla per le spese in relazione alle parti rimaste contumaci.

PQM

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento disposto con ordinanza Cass.7466/20 in accoglimento di un motivo proposto dal Comune di Angri, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:





## RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. Caiazzo Francesco Saverio, con studio in Angri (Sa) alla Via Concilio, 86, CF: CZZFNC77S05G230O, P.IVA: 05130940652 nella mia qualità di difensore e domiciliatario dell'avv. Giovanni Caiazzo nato a Pagani il 18.08.1943, residente in Angri (SA) alla Via Concilio, 84, (C.F. CZZGNN43H18A294I), appellante nel giudizio avverso il Comune di Angri + Altri, contrassegnato dal NRG 489/2020 della Corte di Appello di Salerno

### NOTIFICO

Per legale scienza e ad ogni effetto di legge copia informatica da me firmata digitalmente, con asseverazione di conformità, della Sentenza n. 904/2022, resa dalla Corte di Appello di Salerno il 25/05/2022 e pub.ta il 07/07/2022, nome file: 13592015s.pdf;

- 1) **COMUNE DI ANGRÌ** (c.f. 005551900651), in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica sedente nella casa comunale in Angri, alla Piazza Crocefisso n. 23, presso il proprio procuratore costituito avv. Rosaria Violante (c.f. VLNRSR64P69G230V), trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [r.violante@pec.ordineavvocatinocerainferiore.it](mailto:r.violante@pec.ordineavvocatinocerainferiore.it), così come dallo stesso indicato in atti nonché estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici/dal pubblico elenco registro PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese; mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. [avv.caiazzo@pec.webeetle.com](mailto:avv.caiazzo@pec.webeetle.com) iscritta nel Reginde, e con ricevuta completa.
- 2) Sig.ra **Letizia Caiazzo**, nata a Pagani il 5/11/1947 CF. CZZLTZ47S45G230H, residente a Piano di Sorrento alla via Cavone n. 2, domiciliata presso i propri procuratori costituiti in Napoli (NA) alla via Andrea D'Isernia n°16, avv.ti Antonio Iodice (CF. DCINTN46M07F839K), Diego Iodice (CF. DCIDGI76R30 F839H) trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata rispettivamente agli indirizzi [antonioiodice3@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:antonioiodice3@avvocatinapoli.legalmail.it) e [diegoiodice@ordineavvocatiroma.org](mailto:diegoiodice@ordineavvocatiroma.org), così come dagli stessi indicati in atti nonché estratti dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici/dal pubblico elenco registro PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese; mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. [avv.caiazzo@pec.webeetle.com](mailto:avv.caiazzo@pec.webeetle.com) iscritta nel Reginde, e con ricevuta completa.

Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente:

1. copia informatica da me firmata digitalmente della indicata sentenza, nome file: 13592015s.pdf;

### ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 3 del DL 179/12 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 16 undecies, comma 3, D.L. 179/2012, io sottoscritto avv. Caiazzo Francesco Saverio attesto che l'atto notificato è copia conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico del relativo procedimento, nrg 489/2020, dal quale è estratta.

Angri, data 08/07/2022

Francesco Saverio avv. Caiazzo

## COMUNE DI ANGRI

Piazza Crocifisso - C.A.P. 84012

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Parere Riconoscimento "Debiti Fuori Bilancio" proposta di deliberazione n.113 del 17.12.2024 per il Consiglio Comunale derivante dalle seguenti Sentenze della Corte di Appello di Salerno n. 24/2015 e n.904/2022 rese nei giudizi tra i signori Caiazzo / Comune di Angri.**

In data odierna, 18 Dicembre 2024 il Collegio dei Revisori del Comune di Angri, nominato con deliberazione di C.C. n. 40 del 17 Giugno 2022, si è riunito da remoto, nelle persone di:

- Marilena De Simone - presidente
- Nicola Tino - componente
- Gianluigi Iovane - componente

per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione n. 113 del 17.12.2024 per il Consiglio Comunale, avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio" ai fini del rilascio del parere di competenza, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per **Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1 lett.a) del D.Lgs n.267 del 2000 derivante dalle seguenti Sentenze della Corte di Appello di Salerno n. 24/2015 e n.904/2022 rese nei giudizi tra i signori Caiazzo / Comune di Angri.**

#### I REVISORI:

**PREMESSO** che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) **Sentenze esecutive;**
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni,...;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

#### VISTO

- l'atto di citazione notificato il 18 dicembre 1995, in cui gli eredi di Mosca Rosa, usufruttuaria del fondo di proprietà di Caiazzo Giovanni e Caiazzo Alfonso, convenivano in giudizio il comune di Angri, nonché Caiazzo Giovanni e Caiazzo Alfonso, per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno derivante dall'occupazione del terreno in Angri, in catasto n. 12560, fol. 9 n. 161, agrumeto are 67,37 nonché di tutte le indennità spettanti alla de cuius.
- il giudizio che si concludeva con la sentenza definitiva N° 127/08 del Tribunale di Nocera Inferiore e si definisce l'acquisizione dei beni alla proprietà del Comune di entrambi gli immobili
- i due appelli che venivano riuniti ( R.G. 448/08 e 482/08) e la sentenza non definitiva N° 359/2012 della Corte di Appello di Salerno che dichiarava inammissibile l'appello proposto da Caiazzo Giovanni, dichiarava alla data del 31.10.2002 l'acquisizione dei fondi in proprietà al Comune di Angri, e non dovuto il risarcimento danni agli eredi di Mosca Rosa, e con sentenza definitiva N° 24/2015 la Corte così provvedeva: *In accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di Alfonso Caiazzo ed in rigetto del gravame del Comune di Angri, condanna la detta persona giuridica pubblica, rappresentata dal Sindaco p.t. al risarcimento di complessivi € 806.293,65=oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 1 luglio 2012 alla presente data per la perdita dei diritti di comproprietà del 50% sulle particelle NN. 411 e 161 del foglio 9 del catasto terreni di Angri e condanna l'ente Pubblico al rimborso delle cagionate spese attoree della intera fase di secondo grado tassate in complessivi euro ventimila, di cui € 19.000,00 per onorari difensivi con attribuzione=. Accoglie il gravame comunale nei confronti di Caiazzo Giovanni compensando interamente le spese del rapporto. Accoglie gli appelli di Caiazzo Alfonso e del Comune di Angri ai danni dei Coeredi Mosca Rosa e*

*compensa tra i detti le relative spese della presente fase processuale- Pone tutti i liquidati oneri tecnici a carico definitivo della Civica Amministrazione”.*

- che avverso entrambe le predette sentenze della Corte di Appello di Salerno proponevano ricorso per Cassazione sia gli eredi Mosca, che il Comune di Angri e previa riunione dei ricorsi ( R.G. N° 8664/2015), ove il Caiazzo Alfonso si costituiva ritualmente, con sentenza N° 7466/2020 depositata in data 19.03.2020 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso (principale) proposto dagli eredi Mosca sia avverso la sentenza non definitiva che quella definitiva della Corte di Appello; rigettava il ricorso (incidentale) proposta dal Comune di Angri avverso la sentenza non definitiva ed in accoglimento del secondo motivo di ricorso avverso la sentenza definitiva N° 24/2015 della Corte di Appello di Salerno;
- -che in data 20.02.2017 decedeva Caiazzo Alfonso, lasciando quali unici eredi i costituiti Caiazzo Giovanni e Letizia, i quali con atto ritualmente notificato procedevano alla riassunzione ex art. 392 c.p.c., ed il giudizio recante il N° 489/2020 R.G. veniva definito dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza N° 904/2022, con la quale così provvedeva:*1)-accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di Angri a versare sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento e pari ad € 806.293,65 la rivalutazione con gli interessi calcolati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, per il periodo intercorrente tra il primo luglio 2012 e la pubblicazione della sentenza; 2)-compensa le spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio nella misura dei due terzi; 3)-condanna per il restante terzo gli eredi di Caiazzo Alfonso in solido a pagare a favore del Comune di Angri le spese di giudizio di cassazione che liquida in E.2.224,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e le spese del presente giudizio che liquida in E. 2938,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali”*

#### VISTO

- ai germani Caiazzo, Letizia e Giovanni a seguito della sentenza n. 24/2015 della Corte di Appello di Salerno è dovuto € 1.000,00 per spese di lite a carico del Comune

di Angri;

- **all'avv. Raffaele Pentangelo**, legale del sig. Alfonso Caiazzo, a seguito della sentenza n. 24/2015 della Corte di Appello di Salerno è dovuta a carico del Comune di Angri la somma di € 19.000,00 con attribuzione;
- **al Comune di Angri** a seguito della sentenza n. 904/2022 della Corte di Appello di Salerno è dovuto, a carico degli eredi Caiazzo, per le spese di giudizio in cassazione la somma di € 2.224,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali, per un totale di € 3.245,08;
- **al Comune di Angri** a seguito della sentenza n. 904/2022 della Corte di Appello di Salerno è dovuto per le spese del medesimo giudizio in appello, la somma di € 2.938,00 oltre gli oneri riflessi ex art. 1, comma 208 Legge n. 266/2005 per CPDEL ed IRAP, e spese generali al 15% per un totale di € 4.327,67, stante la difesa del Comune di Angri a mezzo dell'Avvocatura Civica;
- **agli eredi di Alfonso Caiazzo (Letizia Caiazzo e Giovanni Caiazzo)** a seguito della sentenza n. 904/2022 della Corte di Appello di Salerno è dovuta la somma complessiva di € 806.293,65 comprensiva della rivalutazione monetaria e interessi legali al 30/06/2012, e la rivalutazione e gli interessi calcolati sulla somma originaria, di € 553.545,00 (di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno n.24/2015) dal 01/07/2012 al 07/07/2022 pari ad € 117.131,99, per un totale complessivo di € 923.425,64;

#### PRESO ATTO:

- che con nota trasmessa tramite pec del 15/12/2023, acquisita al protocollo dell'ente in data 18/12/2023 al n. 39998, l'avv. Filippo Torrente, comunicava che il Signor Caiazzo Giovanni è deceduto, lasciando quali eredi la moglie e due figli;
- che la moglie, sig.ra Caiazzo Lucia ha rinunciato all'eredità, come da atto di rinuncia a rogito notaio Marica De Feo rep. N. 1922, registrato a Salerno il 06/12/2013 n. 38275 Serie IT;

### RILEVATO CHE:

- in esecuzione della predetta sentenza (Corte di Appello Salerno n.904/2022) il Comune è tenuto a procedere al pagamento in favore degli eredi Caiazzo, ovvero Letizia Caiazzo nelle misura della metà dell'importo complessivo e gli eredi di Caiazzo Alfonso, per la seconda metà, la somma complessiva pari ad € 923.425,64 ;
- in esecuzione della sentenza Corte di Appello di Salerno n. 24/2015 il Comune di Angri è tenuto al pagamento in favore degli eredi Caiazzo la somma di euro 1.000,00;
- che in applicazione dell'art.1243 del Codice Civile viene effettuata una compensazione tra il debito di euro 924.425,64 che il Comune è tenuto a pagare ai sig.ri Caiazzo ed il credito di euro 7.572,75 che il Comune vanta nei confronti dei sig.ri Caiazzo, con pagamento dell'importo di euro 916.852,89 in favore dei sig.ri Caiazzo, da corrispondere per metà in favore della sig.ra Letizia Caiazzo e dall'altra metà in favore degli eredi del decuis Giovanni Caiazzo;
- in esecuzione della sentenza Corte di Appello di Salerno n. 24/2015 il Comune di Angri è tenuto al pagamento in favore dell'Avvocato Raffaele Pentangelo della somma di euro 19.000,00 per onorari difensivi, con attribuzione;
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile U.O.C. Promozione Sviluppo e Gestione Territoriale Ing. Flavia A torino ;
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile U.O.C. Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio Dott. Giovanni Losco
- il parere favorevole di regolarità economico finanziaria del responsabile U.O.C. servizi finanziari Dott.ssa Angela Pauciulo;

### VISTA ed ACCERTATA

la necessità del "*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*", ai sensi del TUEL, **art. 194, comma 1, lett. a)**, causa l' intervenute sentenze e/o atti ingiuntivi per derivante dalle

Sentenze della Corte di Appello di Salerno n.24/2015, nella parte non riformata, e n. 904/2022 rese nei giudizi tra i signori Caiazzo Letizia e Caiazzo Giovanni c/ Comune di Angri, per un importo rispettivamente di euro 20.000,00 ( di cui euro 1.000, 00 a favore dei signori Caiazzo ed euro 19.000, 00 in favore dell'avvocato Raffaele Pentangelo) ed euro € 923.425,64 in favore dei sig.ri Caiazzo Letizia e Giovanni viene effettuata una compensazione tra il debito di euro 924.425,64 che il Comune è tenuto a pagare in favore dei sig.ri Caiazzo ed il credito di euro 7.572,75 che il Comune vanta nei confronti dei signori Caiazzo a titolo di spese di giudizio di cui alla sentenza Corte di Appello n.904/2022, con pagamento dell'importo di euro 916.852,89 in favore dei sig.ri Caiazzo, da corrispondere per metà in favore della sig.ra Letizia Caiazzo e l'altra metà in favore degli eredi del decuis Giovanni Caiazzo che la somma totale pari ad € 935.852,89

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

#### **ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio.

#### **INVITA**

il Responsabile dei Servizi Generali dell'Ente, ai sensi dell'art.23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione del Consiglio Comunale consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e al Responsabile U.O.C.. Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale Ing. Flavia Atorino e del Responsabile U.O.C Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio Dott. Giovanni Losco;


Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Marilena De Simone


Componente: Nicola Tino

Componente Gianluigi Iovane


MARILENA  
DE  
SIMONE  
18.12.2024  
10:05:27  
GMT+01:00



TINO NICOLA  
18.12.2024  
11:10:36  
GMT+01:00



IOVANE  
GIANLUIGI  
18.12.2024  
11:49:23  
GMT+01:00



Documento di Consultazione

**IV Punto all'O.d.G.**

**Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267 del 2000 derivante dalle seguenti Sentenze della Corte di Appello di Salerno n. 24/2015 e n. 904/2022 rese nei giudizi tra i signori Caiazzo/Comune di Angri.**

PRESIDENTE: Ci sono domande o interventi in merito? Consiglieri in aula. Se non ci sono interventi in merito, passiamo alla votazione per alzata di mano.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE

Favorevoli: 14;

Contrari: 6 (Barba, D'Antonio, D'Auria, Ferrara, Mauri e Orlando);

Astenuti: 0;

Immediata esecutività con la stessa votazione.

Documento di consultazione

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Massimiliano Sorrentino

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Maria Luisa Mandara

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il giorno **08 GEN. 2025** per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Angri, li **08 GEN. 2025**

IL PUBBLICATORE ONLINE  
F.to Giovanni Ferraioli

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**08 GEN. 2025**  
Angri, li .....



IL SEGRETARIO GENERALE  
*[Handwritten Signature]*

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

**ATTESTA**

**27 DIC. 2024**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: .....

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
- per decorrenza del termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione avvenuta in data ..... (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

È stata affissa all'albo pretorio on-line, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per 15 (quindici) giorni consecutivi dal ..... al ..... P.A.P. n.....

Dalla Residenza Comunale, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....



**Comune di Angri**  
Provincia di Salerno

**Certificazione di Avvenuta Pubblicazione**

SPETT.LE  
UOC ORGANI POLITICI

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267 del 2000 derivante dalle seguenti Sentenze della Corte di Appello di Salerno n. 24/2015 e n. 904/2022 rese nei giudizi tra i signori Caiazzo/Comune di Angri.' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 08/01/2025 al 23/01/2025 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-00016-2025.

Documento di consultazione

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 139/2026 del 22/05/2026, avente oggetto:

ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME DOVUTE AL COMUNE DI ANGRI, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA della Corte di appello di Salerno n. 904/2022 RG. N. 489/2020.

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	Cat	Cap	Art	Cdr	Cdc	N°	Anno
	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME DOVUTE AL COMUNE DI ANGRI, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA della Corte di appello di Salerno n. 904/2022 RG. N. 489/2020.	€ 7.572,75	3	500	99	0147				42179	2026

**Totale Importo: € 7.572,75**

Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.